



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Piazza Mazzini 46 - 16038 Santa Margherita Ligure - GE
C.F. 00854480100 P. IVA 00172160996

COMANDO POLIZIA LOCALE
UFFICIO SEGRETERIA COMANDO
Tel 0185/205451 fax 0185-286981 -
e-mail:segreteria.pl@comunesml.it

R.O. n. 168
Prot. P.M. n. 96 /13

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE

Visto l'art. 5, 3° comma e art. 7 del vigente Codice della Strada;

Visto il D. L.vo 267 del 18 agosto 2000;

Vista le deliberazione della Giunta Comunale n. 249 del 17.07.2013, ad oggetto: disciplina della viabilità in Via Costasecca - atto di indirizzo";

Considerato che il punto A del suo dispositivo, recita testualmente: " *di assentire, in deroga alla disciplina vigente il transito veicolare in Via Costasecca, qualora ne sia fatta formale e motivata richiesta dai proprietari alle categorie di veicoli di seguito indicate: velocipedi ciclomotori motocicli - veicoli a trazione elettrica di larghezza inferiore a ml. 1.10, significando che tale deroga potrà essere applicata in favore dei proprietari che dispongano a qualsiasi tipo di un'area insistente sulla Via Costasecca, che consenta loro la sosta al di fuori della sede stradale;*

Vista e richiamata l'ordinanza sindacale n. 6863/1998 ad oggetto: regolamentazione transito Via Costasecca, con la quale veniva imposto il divieto di transito a tutte le categorie dei veicoli a partire dal civ. 16 della stessa;

Ritenuto opportuno adottare gli adeguati provvedimenti;

ORDINA

1. Per quanto in premessa a far tempo dalla data della presente , in Via Costasecca, a partire dal civ. 16, è instaurato il divieto di transito a tutte le categorie dei veicoli, ad esclusione dei veicoli di polizia, di soccorso ed al servizio di persone invalide.

2. In deroga alla disciplina di cui al precedente punto 1 è assentibile il transito veicolare in Via Costasecca sempre a partire dal civ. 16, qualora ne sia fatta formale e motivata richiesta dai proprietari alle categorie di veicoli di seguito indicate: velocipedi ciclomotori motocicli – veicoli a trazione elettrica di larghezza inferiore a ml. 1.10, a condizione che i richiedenti dispongano a qualsiasi titolo di un'area insistente sulla stessa, che consenta loro la sosta al di fuori della sede stradale.
3. Manda a dar notizia della presente Ordinanza al pubblico, mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali a cura del servizio segnaletica del Comune.
4. In caso di inadempienza alla presente Ordinanza, i trasgressori saranno perseguiti a norma di legge, mentre i veicoli saranno rimossi a spese degli stessi, ai sensi dell'art. 159 del vigente Codice della Strada.
5. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse, entro sessanta giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37,3° comma del vigente Codice della Strada e art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S. o in alternativa al TAR Liguria.
6. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Santa Margherita Ligure, 22.7.13
Via Costasecca



IL DIRIGENTE DELLA P.L.
(dott. Mauro MUSSI)